

## **RISPOSTE A QUESITI**

### **QUESITO 1:**

in relazione alla procedura in oggetto al fine di richiedere alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti e per cui si richiede alla lettera b) del punto 3 del disciplinare di gara **“dichiarazione di avere attivato in qualità di difensore incaricato presso le competenti sedi giurisdizionali un numero di procedure esecutive nel corso dell’ultimo triennio pari al numero medio annuale di 250”**.

Si chiede in particolare se risponda a tale requisito l’attività svolta da un legale abilitato che nel corso di un rapporto pluriennale in essere con un’ azienda del settore, che gestisce supporto informatico e operativo per Enti locali e per altri soggetti di cui all’art. 52 del D.Lgs 46/1997, in materia di accertamento e riscossione delle rispettive entrate a mezzo dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910 e anche degli strumenti di cui al D.P.R. 602/1973, abbia gestito, come incaricato dalla medesima società, a mezzo dei rispettivi strumenti informatici e della struttura aziendale stessa, l’iter procedurale delle procedure esecutive disciplinate tanto dal R.D. 639/1910 quanto dal D.P.R. 602/1973.(...)

Lo scrivente ritiene che il requisito richiesto dal disciplinare sia evidentemente finalizzato a garantire che il legale incaricato abbia la disponibilità di una struttura operativa idonea alla gestione di un numero di procedure esecutive pari ad almeno 250 per annualità. Se invece, il requisito richiesto, imponga che il legale interessato a presentare domanda di partecipazione al bando debba aver ricevuto mandato a mezzo di procura alle liti per almeno 250 procedure esecutive per annualità, nell’ultimo triennio, allora lo stesso sembra essere del tutto in contrasto con l’altro requisito professionale richiesto dal bando, vale a dire un’ anzianità minima di iscrizione all’Albo professionale di soli tre anni.

Ciò detto e considerato, si chiede se “un avvocato abilitato che nel corso dell’ultimo triennio abbia svolto attività professionale a favore di una società che svolge supporto informatico ed operativo a favore di Enti locali e/o soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. 446/1997, con cui intrattiene un accordo di collaborazione pluriennale, e per cui abbia gestito l’iter procedurale completo delle procedure esecutive (ex R.D. 639/1910 e/o D.P.R. 602/1973) a supporto dei rispettivi clienti, in numero pari ad almeno 250 procedure l’anno, senza necessariamente avere DELEGA formale (ex art. 83 c.p.c.) , in quanto non necessaria, possa rispondere al requisito richiesto di capacità tecnica e professionale di cui al disciplinare di gara ?”

### **RISPOSTA**

**A fronte della sua cortese richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue.**

**Il punto 3.3 lettera b del capitolato di gara richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria, l’attivazione in qualità di difensore incaricato presso le competenti sedi giurisdizionali di un numero di procedure esecutive nel corso dell’ultimo triennio pari al numero medio annuale di 250 unità. Tale requisito impone l’aver assunto il ruolo di rappresentanza tecnica nel procedimento giurisdizionale. A tal fine si sottolinea come lo stesso requisito sia coerente con l’attività specificamente richiesta nella prestazione secondaria. L’art. 1 del capitolato stesso nella descrizione del modulo 2 al punto 2.1:**

- **premette, quale descrizione generale, che l’oggetto della prestazione è l’attività esecutiva giudiziaria e/o di supporto ad attività esecutiva giudiziaria;**
- **specifica esplicitamente che l’attività di natura giudiziaria consisterà nello svolgimento di procedure di pignoramento di crediti pensionistici fino al relativo perfezionamento in giudizio per un valore convenzionale presunto minimo annuo pari a 250 unità. Tale attività, che è il contenuto specifico (per altro prevalente) della prestazione secondaria, impone la rappresentanza tecnica in giudizio del professionista legale incaricato quale difensore e non può essere svolta dal funzionario responsabile per la riscossione.**

**Il requisito pertanto richiede non solo la dimostrazione, per i volumi indicati, della capacità di gestione preliminare, istruttoria e redazionale degli stessi ma anche la capacità organizzativa implicata dagli oneri della rappresentanza processuale.**

**Infine appare comunque utile rammentare come risulti possibile, per lo svolgimento della detta prestazione secondaria, la partecipazione anche di più professionisti associati in sub-raggruppamento orizzontale secondo le norme previste dalle disposizioni in materia (con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 37, D.Lgs. n. 163/2006 et 275, D.P.R. n. 207/2010) e che, compatibilmente con le stesse, raggiungano i requisiti richiesti.**

## **QUESITO 2**

In relazione all'obbligo contenuto nel disciplinare di gara all'art 1 - punto 1.4 - 3° capoverso, di garantire, entro 15 gg dalla comunicazione della efficacia dell'aggiudicazione, per tutta la durata del servizio, almeno una sede operativa in Torino, si chiede se la sede operativa possa essere situata anche nei comuni limitrofi facenti parte della Provincia di Torino.

## **RISPOSTA:**

Con riferimento all'obbligo contenuto nel disciplinare di gara all'art 1 - punto 1.4 - 3° capoverso, di garantire, entro 15 gg dalla comunicazione della efficacia dell'aggiudicazione, per tutta la durata del servizio, almeno una sede operativa in Torino, si precisa che la locuzione "In Torino" va intesa nel senso di "Provincia di Torino".